C/2026/233

12.1.2026

Avviso all'attenzione delle persone oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2024/254 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2026/88 del Consiglio, e al regolamento (UE) 2024/287 del Consiglio, modificato dal regolamento (UE) 2026/87 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Guatemala

(C/2026/233)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone che figurano nell'allegato della decisione (PESC) 2024/254 del Consiglio ([1]), modificata dalla decisione (PESC) 2026/88 del Consiglio ([2]), e nell'allegato I del regolamento (UE) 2024/287 del Consiglio ([3]), modificato dal regolamento (UE) 2026/87 del Consiglio ([4]), concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Guatemala.

L'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/287 impone alle persone, alle entità o agli organismi elencati di trasmettere, entro sei settimane dalla data dell'inserimento nell'elenco dell'allegato I, le informazioni relative ai fondi o alle risorse economiche nella giurisdizione dello Stato membro loro appartenenti, o da loro posseduti, detenuti o controllati, all'autorità competente dello Stato membro in cui tali fondi o risorse economiche sono situati. Essi devono collaborare con l'autorità nazionale competente alla verifica di tali informazioni. L'inosservanza di tali obblighi sarà considerata elusione delle misure relative al congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

Le informazioni da dichiarare devono essere trasmesse all'autorità competente dello Stato membro pertinente mediante il suo sito web, indicato nell'allegato II del regolamento (UE) 2024/287.

([1]) GU L, 2024/254, 15.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/254/oj.
([2]) GU L, 2026/88, 12.1.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/88/oj.
([3]) GU L, 2024/287, 15.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/287/oj.
([4]) GU L, 2026/87, 12.1.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/87/oj.